



**PROTOCOLLO D'INTESA**

per

**IL RILASCIO DEL CODICE FISCALE**

**A STUDENTI E COLLABORATORI RESIDENTI ALL'ESTERO**

tra

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO**

e

**UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA**

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Entrate persegue la semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali e la facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica (art. 1 del *Regolamento di amministrazione*);
- l'Università Ca' Foscari Venezia favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati. A tal fine l'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati (art. 5 dello *Statuto*);

## VISTO

quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e quanto previsto dall'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni;

## CONSIDERATO CHE

il numero di codice fiscale deve essere indicato nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi (art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973);

ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 13 gennaio 2016 per ciascuno studente le università statali e non statali devono comunicare l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese;

ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 aprile 2004, n. 9, al fine di rendere operativa l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazione dalla legge 11 luglio 2003, n. 170) le Università devono registrare nei propri sistemi informativi anche il codice fiscale di ogni studente che è iscritto ai corsi di studio di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

## SI CONVIENE

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Protocollo definisce le modalità operative per agevolare il rilascio del codice fiscale a studenti e collaboratori residenti all'estero dell'Università Ca' Foscari Venezia (in seguito Università) da parte dell'Agenzia delle Entrate (di seguito Agenzia).

## **Art. 2 – Modalità operative**

1. L'Università effettua la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale a studenti e collaboratori residenti all'estero che ne siano sprovvisti, utilizzando la versione aggiornata del modello AA4/8 e barrando la casella "T" (richiesta per soggetto terzo).
2. Il Rettore dell'Università individua i responsabili del Protocollo (in seguito Responsabili per l'Università) per i rapporti con l'Agenzia, incaricati della sottoscrizione del modello AA4/8 e della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici riportati con i documenti di identità esibiti dagli studenti e collaboratori residenti all'estero.
3. I Responsabili per l'Università inviano per posta elettronica certificata dall'indirizzo [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it) all'indirizzo [dp.venezia@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.venezia@pce.agenziaentrate.it):
  - un tracciato cumulativo (in formato .txt), compilato secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia (Allegato A) e sottoscritto digitalmente dal Responsabile per l'Università;
  - un unico file .pdf/A contenente i modelli AA4/8, compilati con tutti i dati previsti per ciascun codice fiscale, sottoscritto digitalmente dal medesimo Responsabile;
  - per ogni codice fiscale richiesto, il documento d'identità o permesso di soggiorno dello studente o collaboratore residenti all'estero (in formato .pdf/A e leggibile), in corso di validità.
4. Ricevuti i modelli, l'Agenzia provvede tempestivamente ad effettuare le necessarie operazioni di acquisizione nei sistemi informativi e a consegnare, nei modi e nei luoghi di volta in volta concordati con il Responsabile per l'Università, i certificati di attribuzione del codice fiscale. In particolare, l'Agenzia si impegna a rendere disponibili i certificati da consegnare entro cinque giorni lavorativi per richieste non eccedenti duecentocinquanta codici fiscali con tracciato cumulativo che non richiede ulteriori lavorazioni e/o correzioni.
5. Il Responsabile per l'Università si impegna a consegnare ai soggetti interessati i certificati e a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta consegna.
6. L'Agenzia individua un referente della Direzione provinciale di Venezia come Responsabile del Protocollo per i rapporti con l'Università.

### Art. 3 - Durata

Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non intervenga diverso accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto l'11 giugno 2018.

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

Il Rettore

Prof. Michele Bugliesi

*(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da: Michele Bugliesi  
Organizzazione: UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA /00816350276  
Data: 11/06/2018 09:27:34

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale

Dott. Pierluigi Merletti

*(firmato digitalmente)*

Il Direttore Regionale  
Pierluigi Merletti  
*P. Merletti*

Firmato digitalmente da  
MERLETTI/PIERLUIGI/  
MRLPLG55P07L7B11/14821323  
Data: 2018.06.11 15:12:49  
+0200